

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE e FORESTALI		
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31	

Decreto n° 1373/AGFOR del 27/03/2018

Disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone. Posticipo dell'apertura della stagione di pesca professionale delle seppie mediante l'uso delle nasse e simili per l'annualità 2018, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 722 del 30 marzo 2012.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visto il decreto ministeriale del 27 agosto 2013 "Definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di gestione locali";

Vista l'ordinanza n. 16 /2012 del 29/03/2012 con la quale la locale Capitaneria di Porto disciplina gli aspetti di sicurezza della navigazione, nell'ottica di garantire una corretta e sicura fruizione degli spazi marittimi e nel contempo abroga le ordinanze n. 07/2000 e 10/2009;

Visto il proprio decreto n. 722 del 30 marzo 2012 di disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il proprio decreto n. 877 del 27 marzo 2015 di modifica del summenzionato provvedimento di disciplina della pesca professionale con le nasse nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone;

Atteso che il Piano di gestione della pesca in mare del Friuli Venezia Giulia ha ottenuto parere favorevole dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nota prot. n. 0019035 del 25 luglio 2012, e che tale documento si implementa attraverso l'attuazione delle proposte di autodisciplina dei mestieri di pesca promosse e condivise dal settore ittico regionale nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali di conservazione delle risorse biologiche a garanzia che le attività di pesca contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine del territorio costiero sotto il profilo ambientale, economico e sociale e che a tale proposito è opportuno prevedere un'attività di monitoraggio sulla disponibilità futura delle specie bersaglio;

Vista l'istanza del Consorzio piccola pesca dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste – CO.GEPA., pervenuta via posta elettronica certificata prot. n. AGFOR-GEN-2018-19284 del 26 marzo 2018, dove viene richiesto il posticipo della data di apertura della stagione della pesca professionale con nasse per seppie al 7 aprile 2018, esclusivamente per la stagione 2018, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto n. 722/12;

Preso atto che tale istanza è stata condivisa, nell'ambito del tavolo di coordinamento promosso dalle Associazioni di categoria, dalle cooperative di pescatori di Grado e Marano e dal Consorzio di gestione dei Molluschi – CO.GE.MO.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante le "Disposizioni in materia di pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1 – Per la stagione 2018, nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone, l'apertura della stagione di pesca professionale delle seppie mediante l'uso delle nasse e simili è posticipata alla data del **7 aprile 2018**.

Art. 2 – Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nel decreto n. 722 del 30 marzo 2012, così come modificato dal decreto n. 877 del 27 marzo 2015.

Art. 3 – Nell'ambito dell'attività di pesca disciplinata, alla fine di ogni stagione di pesca, il CO.GE.P.A. fornisce alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini, 31 – Udine una relazione scientifica contenente i dati mensili dei prelievi e una valutazione sulla disponibilità degli stock delle specie ittiche interessate dal presente provvedimento.

Art. 4 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5 – il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- dott. Sergio Cristante –

*Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*

FRAM